

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

II. I DIVERSI ATTORI COINVOLTI E IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agencia del Demanio ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche.

II.2 IL RUOLO DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTI MAFIA E ANTI-TERRORISMO NEL SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La partecipazione della **Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo** nel sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio al finanziamento del terrorismo è motivata dalle stesse ragioni istitutive della DNA, ossia dalla necessità di espletare la funzione di "struttura servente, collaterale, tra le varie procure distrettuali," che "deve svolgere un'attività che le procure distrettuali, distratte dalla quotidianità, non possono svolgere" (*cit.* Giovanni Falcone).

Tale funzione si espleta nella raccolta di dati, notizie e informazioni finalizzate a rendere più efficace il coordinamento delle indagini da parte degli uffici giudiziari sul territorio.

Il programma organizzativo della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo stabilisce che "I Poli di Interesse costituiscono una sorta di laboratori destinati all'approfondimento delle varie tematiche che, più o meno trasversalmente, rispetto alle organizzazioni criminali individuate attraverso le Sezioni, rappresentano i principali aspetti sostanziali o procedurali con i quali deve misurarsi l'agire della D.N.A. e delle DDA".

Ed ancora che: "Il settore del Contrasto Patrimoniale mantiene una sua autonomia" in quanto "si tratta di settore relevantissimo per l'azione di contrasto alla criminalità organizzata rispetto al quale il legislatore attribuisce funzioni specifiche alla D.N.A.".

A tal fine la materia delle segnalazioni delle operazioni sospette viene organicamente inserita nel Polo di Interesse "Contrasto Patrimoniale alla Criminalità Organizzata", al fine di sviluppare un coerente e complessivo disegno volto a realizzare una efficace aggressione ai patrimoni e ai flussi economici illeciti riconducibili alla criminalità organizzata di tipo mafioso ed al finanziamento del terrorismo internazionale.

L'ultimo rapporto sull'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (*National Risk Assessment*) approvato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria conferma che le minacce di riciclaggio nel nostro Paese sono "molto significative". Le stime ufficiali e le valutazioni delle istituzioni e del mondo accademico differiscono nell'attestare l'esatta dimensione economica del riciclaggio, ma concordano nel sottolinearne l'assoluta rilevanza e la capacità di generare gravi e durature distorsioni dell'economia in termini di alterazione dei meccanismi concorrenziali, inefficiente allocazione delle risorse, più ridotte opportunità di investimento e crescita, minore produzione di ricchezza.

La rilevanza delle minacce deriva, in particolare, dall'ampiezza e pervasività della criminalità organizzata, sia nelle sue configurazioni più tradizionali, sia nelle sue manifestazioni più recenti. In particolare è notevolmente aumentata la capacità di tali organizzazioni criminali di produrre ricchezza illecita (recentemente dalla analisi delle segnalazioni di operazioni sospette che riguardano la sola criminalità organizzata si è stimato un movimento annuo di

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

circa 60 miliardi euro di transazioni a rischio di riciclaggio) per cui le attività ed i flussi finanziari illeciti sono talmente compenetrati con attività e fondi di origine lecita da rendere quasi inestricabile la distinzione fra riciclaggio e reati presupposto, fra denaro “sporco” da ripulire e fondi “puliti” che confluiscono verso impieghi criminali.

Oltre alla criminalità organizzata e alle attività ad essa tipicamente riconducibili, vengono in evidenza la diffusione di altre condotte illegali, quali la corruzione, l’usura, l’evasione fiscale, nonché le varie tipologie di reati societari e finanziari, che ne costituiscono una diretta conseguenza.

Uno dei primi approfondimenti di cui necessita il fenomeno è quello relativo alla questione definitoria: oggi con il termine “terrorismo” si indica un fenomeno di ampia portata. Si parla così di *iperterrorismo*, cioè di terrorismo globale che non rispetta più alcuna forma di regola. Non solo, nell’era di Internet, non ha tardato a nascere anche il c.d. *cyberterrorismo*, ovvero il terrorismo che utilizza il dark web per attivare le cellule presenti in tutto il mondo.

Altro aspetto cruciale che riguarda tutte le forme di terrorismo è il suo finanziamento. Ecco, pertanto, che l’analisi finalizzata alla predisposizione delle migliori strategie di prevenzione e di contrasto non può prescindere dallo studio dei canali e delle modalità di finanziamento.

Come emerso dalle evidenze investigative, le attività terroristiche richiedono disponibilità di fondi e di mezzi materiali che significano denaro e mezzi di ogni genere, strutture logistiche, armi, documenti contraffatti, coperture e rifugi.

Si tratta di attività criminali che, per essere realizzate, necessitano di una vasta rete relazionale di complicità esterne alla associazione terroristica e che per generare profitti tendono a interagire anche con l’economia legale attraverso circuiti ufficiali (si pensi alle condotte di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo realizzabili attraverso i circuiti *money transfer*).

In tale contesto si inquadra l’attività svolta dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo in materia di segnalazioni per operazioni sospette il cui servizio, nel corso degli ultimi anni, è stato completamente ristrutturato.

Sulla base di tale situazione ed allo scopo di migliorare l’efficacia del servizio operazioni sospette, la DNA, nel rigoroso rispetto delle competenze attribuite dalla legge, ha migliorato i rapporti con le altre autorità che intervengono in materia, quali la UIF, Unità di Informazione Finanziaria incardinata presso la Banca di Italia, la Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia.

Tutto ciò ha portato la DNA, in data 05 ottobre 2017 ha siglare con l’UIF, la Guardia di Finanza ed il Dipartimento di P.S. un protocollo di intesa finalizzato a disciplinare le modalità e le tempistiche dello scambio di informazioni in materia di prevenzione e contrasto dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. A tale protocollo generale, sono seguiti due protocolli tecnici rispettivamente in data 19 ottobre 2017 con la Guardia di Finanza ed il 27 ottobre 2017 con la Direzione Investigativa Antimafia.



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

II. I DIVERSI ATTORI COINVOLTI E IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

La sperimentazione effettuata ha consentito di pervenire ad importanti risultati. Basterà considerare che dalla sottoscrizione dei protocolli sono state poste in essere le attività sintetizzate nelle figure che seguono:

FIGURA 2.1




FIGURA 2.2

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**FIGURA 2.3**

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

II. I DIVERSI ATTORI COINVOLTI E IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA


**ATTI D'IMPULSO SOS
ANTITERRORISMO**

DDA Bari	3	DDA Catania	1
DDA Bologna	12	DDA Cagliari	5
DDA Genova	2	DDA Brescia	4
DDA Milano	17	DDA Messina	1
DDA Napoli	2	DDA Palermo	1
DDA Salerno	2	DDA Roma	4
DDA Firenze	5	DDA Torino	2
DDA Palermo	1	DDA Venezia	3
DDA Ancona	4		

I risultati conseguiti hanno indotto il legislatore ad assegnare alla DNA un importante ed innovativo ruolo con il recepimento della IV Direttiva UE antiriciclaggio e, segnatamente con l'articolo 8 del e il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90.

La procedura delineata dalla norma appare in grado di garantire la speditezza, la economicità e la efficacia delle investigazioni che costituiscono il fondamento della attività di coordinamento e di impulso attribuita alla Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo anche in relazione ai fenomeni di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo, ponendo l'accento sullo strumento più efficace al riguardo che è la pre-investigazione.

Alla luce di tale considerazione, la Direzione nazionale si è posta come obiettivo primario, il diretto esercizio dell'azione di prevenzione, avviando un rapporto di collaborazione con le Procure distrettuali per un massiccio ricorso alla prevenzione in materia di terrorismo, individuando i casi di intervento diretto, in aggiunta ad eventuali misure cautelari personali già applicate o richieste, ovvero i casi per i quali le investigazioni svolte non hanno portato a risultati idonei per l'esercizio dell'azione penale e/o non è stata raggiunta la gravità indiziaria sufficiente per l'adozione di una misura cautelare.

Inoltre, grazie ai rapporti diretti con numerosi uffici giudiziari impegnati a livello europeo ed extraeuropeo nell'attività di contrasto al terrorismo, sono stati ottenuti significativi risultati di coordinamento internazionale, molto spesso con le caratteristiche fondamentali della spontaneità e della immediatezza della circolazione delle informazioni.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

II.3 IL RUOLO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (PPAA)

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attribuisce alle Pubbliche amministrazioni un peculiare ruolo di collaborazione in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il legislatore ha infatti previsto che, per determinate categorie di procedimenti e procedure, consistenti nel rilascio di provvedimenti ampliativi della sfera giuridico-patrimoniale dell'interessato o nell'aggiudicazione di commesse, sovvenzioni e benefici di natura finanziaria e per le altre categorie di procedimenti eventualmente individuate dal CSF previa analisi del rischio ad esse riconducibile, le Pubbliche amministrazioni siano tenute a mappare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui siano esposte in occasione dello svolgimento della propria attività istituzionale e a comunicare alla UIF i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

Al fine di coadiuvare le Pubbliche amministrazioni nel corretto assolvimento del ruolo attribuito loro all'interno del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e supportarle nella corretta interpretazione della norma e del suo ambito oggettivo di efficacia, è stata redatta una nota metodologica, contenente alcune indicazioni utili a guidare nella lettura della norma, i numerosi e variegati soggetti pubblici coinvolti, anche in considerazione del carattere di novità assoluta che il tema riveste per la maggior parte di loro e della non automatica applicabilità, al contesto dei procedimenti amministrativi e delle procedure di evidenza pubbliche di concetti e termini, tipici della normativa di prevenzione del riciclaggio, plasmati sulla dinamica di relazioni interprivatistiche aventi ad oggetto l'intermediazione ovvero la consulenza per il compimento di operazioni a contenuto finanziario.

Nella medesima prospettiva di collaborazione, la UIF ha predisposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 le istruzioni riguardanti le modalità di trasmissione e la tipologia dei dati e delle informazioni concernenti le comunicazioni di operazioni sospette riscontrate dalle Pubbliche amministrazioni nell'esercizio della propria attività, individuando altresì alcuni specifici indicatori funzionali ad agevolarne la rilevazione.

II.4 LA COLLABORAZIONE CON IL SETTORE PRIVATO

L'articolo 8 del decreto legislativo 90 del 2017, al fine di garantire il coordinamento tra le disposizioni modificate provvedimento legislativo e l'ordinamento nazionale, ha modificato talune disposizioni vigenti. In particolare, sono state introdotte alcune modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, per tenere conto delle nuove disposizioni concernenti i prestatori di servizi di valuta virtuale. Nell'ambito di tali modifiche è stata prevista l'adozione di un decreto ministeriale^a in materia di comunicazione relativa

^a L'adozione del decreto è prevista dall'articolo 17 bis, comma 8 ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Il predetto articolo 17 bis è stato modificato, con l'introduzione dei commi 8 bis e 8 ter, dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 90 del 2017.



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

II. I DIVERSI ATTORI COINVOLTI E IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

alla prestazione di servizi relativi all'utilizzo della valuta virtuale sul territorio nazionale. Lo schema di decreto disciplina le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze la loro operatività. Lo schema del decreto è stato posto in consultazione nel mese di febbraio 2018. L'adozione del provvedimento consentirà di effettuare una prima rilevazione sistematica del fenomeno delle valute virtuali in Italia, a partire dalla consistenza numerica degli operatori del settore che, a regime, dovranno iscriversi in uno speciale registro tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, per poter esercitare la loro attività sul territorio nazionale. Il monitoraggio costante del registro consentirà, da un lato di avere effettiva contezza delle dimensioni e dell'evolvere di un mercato in notevole espansione e fortemente esposto, a causa della sua elevata volatilità, al rischio di manovre speculative; dall'altro permetterà alle forze di polizia, preposte alla prevenzione e repressione delle fattispecie di utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, di focalizzare i propri controlli in modo efficiente e proficuo, isolando e perseguendo i casi di utilizzo anomalo della moneta virtuale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha coordinato, inoltre, i lavori del tavolo tecnico costituito ad ausilio degli organismi di autoregolamentazione (segnatamente: Consiglio nazionale del notariato, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e Consiglio nazionale forense) nella predisposizione di regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio, controlli interni, adeguata verifica e conservazione. Il Comitato di sicurezza finanziaria è chiamato a rendere un parere, obbligatorio e non vincolante, sulle regole di condotta di cui le categorie professionali decidano di dotarsi, al fine di dare attuazione ai presidi e agli adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 231/07, in chiave rispondente alla natura e alle caratteristiche dell'attività professionale.

II.5 ALTRE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ECONOMIA ILLEGALE: IL FENOMENO DELL'USURA E IL FONDO DI PREVENZIONE PREVISTO DALLA LEGGE 7 MARZO 1996 N. 108

L'usura costituisce uno dei canali principali per re-impiegare il denaro illecitamente percepito, apportando alla criminalità organizzata ingenti profitti derivanti dall'utilizzo di questo strumento di "pulizia" del denaro sporco. Dall'altro lato, i profitti dei reati usurai vengono a loro volta riutilizzati e re-investiti in altre attività criminali

Il rapporto tra riciclaggio e usura innesta pertanto un circolo vizioso e dinamico che si autoalimenta e si articola su tre principali direttrici: 1) utilizzo dei fondi da riciclare tramite l'erogazione di credito usurario 2) reinvestimento e pulizia dei fondi derivanti da attività usuarie in altre attività illegali 3) sfruttamento dai vantaggi derivanti da economie esterne che l'usura fornisce all'organizzazione criminale nell'ambito del controllo e della gestione del territorio.

In ragione di questi fattori, l'usura è stata classificata come minaccia di rilevanza medio alta nei diversi ranking riportati nell' *Analisi dei rischi nazionali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo* del Comitato di Sicurezza finanziaria del 2014.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La consapevolezza della necessità di attuare politiche pubbliche finalizzate a prevenire il fenomeno del credito illegale ha portato, sin dagli anni novanta alla istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura", uno strumento deputato al sostegno delle imprese e delle famiglie che, versando in condizioni di difficoltà economica e sociale, rischiano di rivolgersi a circuiti malavitosi^b.

La legge prevede che le disponibilità del Fondo vengano veicolate alle imprese e cittadini in difficoltà tramite organismi associativi e mutualistici, quali Confidi Fondazioni e Associazioni che abbiano espressamente indicato nel proprio statuto e atto costitutivo l'obiettivo della prevenzione dell'usura.

Le Fondazioni e le Associazioni favoriscono l'erogazione di garanzie in favore di individui, famiglie e società di persone che incontrano difficoltà di accesso al credito non solo nei confronti delle banche, ma anche degli intermediari finanziari.

La ripartizione delle risorse del Fondo tra gli Enti che ne hanno fatto domanda viene stabilita da una Commissione governativa presieduta dal MEF^c sulla base di una combinazione di indicatori che tengono conto dell'indice del rischio usura presente nell'ambito territoriale dove opera l'ente assegnatario, e dell'efficienza nella capacità di utilizzo dei fondi riscontrata in passato. Inoltre, considerate le difficoltà economiche in cui versano le popolazioni delle regioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017, nel 2017 si è stabilito di riconoscere un contributo aggiuntivo agli enti che operano in queste zone del Paese.

In particolare, nel 2017 il Fondo ha erogato in totale 27 milioni di euro, di cui poco meno di 19 milioni sono stati assegnati a 112 Confidi, mentre i restanti 8 milioni sono andati a 37 enti fra Fondazioni e Associazioni^d.

^b Art. 15 legge 7 marzo 1996 n. 108 "disposizioni in materia di usura".

^c Il c.8., art.15 della l.108/96 prevede che per l'assegnazione dei contributi provveda una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

^d Per ulteriori dati inerenti l'attività del Fondo Antiusura negli anni antecedenti al 2017 cfr. http://www.dt.tesoro.it/atti-vita-istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/.



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

II. I DIVERSI ATTORI COINVOLTI E IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA**TAVOLA 2.1**

<u>Contributi MEF</u>		2017
<i>Confidi</i>	112	18.904.157,30
<i>Associazioni/Fondazioni</i>	37	8.101.781,70
		27.005.939,00

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

III. LA PROCEDURA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

III.1 I FLUSSI SEGNALETICI

La **Unità di informazione finanziaria (UIF)** analizza sotto il profilo finanziario le segnalazioni di operazioni sospette inviate dai soggetti obbligati e le trasmette al *Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV)* e alla *Direzione Investigativa Antimafia (DIA)* corredate da una relazione tecnica che compendia le risultanze degli approfondimenti effettuati.

L'analisi finanziaria svolta dalla UIF consiste in una serie di attività tese a ridefinire e ampliare l'originario contesto segnalato, a identificare soggetti e legami oggettivi, a ricostruire i flussi finanziari sottostanti all'operatività descritta, a individuare operazioni e situazioni riconducibili a finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, aumentando così il patrimonio informativo di ciascuna segnalazione. Si tratta di un processo di trasformazione in cui i dati resi disponibili attraverso le segnalazioni di operazioni sospette sono elaborati per il tramite di sistemi automatici, arricchiti dagli approfondimenti degli analisti, classificati in base al rischio e alla tipologia di operazioni per selezionare quelli più rilevanti e per procedere, infine, alla loro "disseminazione" nel modo più efficace per i successivi sviluppi investigativi. Il processo descritto segue l'approccio *risk-based* definito dagli standard internazionali e consente di adattare l'azione dell'Unità tenendo conto delle minacce e delle vulnerabilità identificate nell'ambito degli esercizi di *risk assessment* e dei risultati dell'analisi strategica.

L'esame delle segnalazioni delle operazioni sospette è momento centrale dell'attività di intelligence finanziaria svolta dalla UIF e passaggio essenziale per estrarre dalle segnalazioni gli spunti investigativi e d'indagine da trasmettere alle Autorità preposte all'accertamento del riciclaggio, dei reati presupposto e del finanziamento del terrorismo.

La UIF è costantemente impegnata ad affinare il processo di analisi e ad arricchire le fonti informative utilizzate, rafforzando la selettività e l'efficacia dell'azione istituzionale e la disseminazione dei risultati agli Organi investigativi.

Il patrimonio conoscitivo che deriva dall'attività di selezione e approfondimento delle segnalazioni consente all'Unità anche di classificare le operazioni sospette, individuare e definire tipologie e schemi di comportamento anomalo da diffondere ai soggetti obbligati.

Nel corso del 2017 l'Unità ha ricevuto 93.820 segnalazioni, circa 7.200 in meno rispetto al 2016 (-7,2%).

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

**III. LA PROCEDURA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO
E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO****TAVOLA 3.1**

	Segnalazioni ricevute				
	2013	2014	2015	2016	2017
Valori assoluti	64.601	71.758	82.428	101.065	93.820
<i>Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente</i>	-3,6	11,1	14,9	22,6	-7,2


La contrazione del flusso complessivo è riconducibile all'esaurirsi degli effetti dei provvedimenti in materia di regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero (cd. *voluntary disclosure*)^a che ne avevano determinato la marcata espansione del 2016. Al netto del contesti riconducibili a tali provvedimenti, le segnalazioni complessivamente inoltrate dalla platea dei soggetti obbligati non soltanto risultano in aumento, ma fanno registrare il tasso di crescita più alto dell'ultimo triennio, pari al 9,7% contro il 5,7% e il 5,4% registrati, rispettivamente nel 2016 e nel 2015.

FIGURA 3.1

^a Il riferimento è sia alla *voluntary disclosure* introdotta dalla Legge 186/2014, sia alla cd. *voluntary disclosure bis*, di cui al Decreto-legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 255/2016.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO



¹ Il dato ricomprende le segnalazioni classificate dai segnalanti nella categoria *voluntary disclosure*, nonché quelle che sono state classificate come tali dalla UIF nel corso delle lavorazioni.

In continuità con il passato^b, il maggior numero delle segnalazioni ricevute (77% del totale) proviene dalla categoria banche e Poste (di seguito, per correttezza, si farà riferimento a tale categoria con il termine “banche”), che registrano, tuttavia, una riduzione dell’8% rispetto al 2016. Prosegue la crescita del flusso di SOS provenienti da intermediari e altri operatori finanziari, che si confermano la seconda macrocategoria di soggetti obbligati per numero di segnalazioni inoltrate, con un incremento del 19% circa. Anche per gli operatori non finanziari e i prestatori dei servizi di gioco si rileva una variazione positiva rispetto al 2016 (+ 25%). Le segnalazioni trasmesse dalla Pubblica Amministrazione hanno registrato un deciso incremento in termini percentuali, pur nell’ambito di valori assoluti trascurabili (70 segnalazioni, contro le 10 del 2016). Analogo fenomeno si è verificato per le società di gestione dei mercati e strumenti finanziari. La rilevante riduzione del dato relativo ai professionisti (-44%) appare ampiamente ascrivibile al ruolo svolto dagli stessi soprattutto in fase di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, fenomeno i cui riflessi sulle segnalazioni di operazioni sospette si sono fortemente ridimensionati.

^b Il nuovo decreto antiriciclaggio, nel ridefinire la platea dei soggetti obbligati, ha apportato alcuni cambiamenti alle previgenti classificazioni. Le macrocategorie di seguito riportate riflettono, pertanto, il nuovo assetto definito dal legislatore; le nuove classificazioni sono state adottate anche per la rappresentazione dei dati relativi al 2016, al fine di consentire un confronto più agevole. La nuova formulazione del d.lgs. 231/2007, nell’ambito dell’elenco dei soggetti obbligati di cui all’art. 3, riporta gli operatori non finanziari (comma 5) in maniera distinta rispetto ai prestatori di servizi di gioco (comma 6), in precedenza inclusi nella medesima categoria. A partire dal 4 luglio 2017, la Pubblica Amministrazione non rientra più nella platea dei soggetti obbligati.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

III. LA PROCEDURA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**TAVOLA 3.2**

	Segnalazioni ricevute per tipologia di segnalante				
	2016		2017		variazione % rispetto al 2016
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
Totale	101.065	100,0	93.820	100,0	-7,2
Banche e Poste	78.418	77,6	72.171	76,9	-8,0
Intermediari e altri operatori finanziari	11.250	11,1	13.347	14,2	18,6
Società di gestione dei mercati e strumenti finanziari	1	0,0	5	0,0	400,0
Professionisti	8.801	8,7	4.969	5,3	-43,5
Operatori non finanziari	535	0,5	658	0,7	23,0
Prestatori di servizi di gioco	2.050	2,0	2.600	2,8	26,8
Uffici della Pubblica Amministrazione	10	0,0	70	0,1	600,0

Nell'ambito degli operatori finanziari diversi dalle banche emerge il contributo proveniente dagli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) e dai relativi punti di contatto, le cui segnalazioni sono più che triplicate, passando dalle 328 del 2016 alle 1.444 del 2017. Tale flusso si conferma essere fortemente concentrato: il 93% delle segnalazioni in questione provengono da uno solo dei cinque operatori che compongono la categoria, circostanza che si era registrata anche nel 2016, pur se con valori complessivi decisamente inferiori. Seguono, per percentuale di incremento, le imprese di assicurazione e la macrocategoria costituita da SGR, SICAV e SICAF, la cui variazione positiva si attesta intorno al 24%. Anche il contributo degli IP e dei punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari è aumentato, passando dalle 5.643 segnalazioni del 2016 alle 6.575 del 2017: nell'ambito di tale gruppo un ruolo di primo piano è ricoperto dagli operatori che svolgono attività di *money transfer* che, con 5.224 segnalazioni, rappresentano quasi l'80% del totale della categoria⁶.

Tra le variazioni negative si sottolinea, per rilevanza, quella relativa alle SIM, pari a oltre il 75%. Ulteriori contrazioni hanno riguardato gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (-1,6%) e soprattutto le società fiduciarie (-21,8%), queste ultime anche a causa del calo delle segnalazioni collegate alla procedura di collaborazione volontaria: la percentuale delle SOS connesse a tale fenomeno si è drasticamente ridotta, attestandosi al 19,5% del totale, a fronte del 76% registrato nel 2016. Il flusso segnaletico delle imprese di assicurazione si mantiene sostanzialmente invariato.

⁶ Il 92% di tali segnalazioni è riconducibile ai principali quattro operatori del settore.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

TAVOLA 3.3



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

III. LA PROCEDURA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Segnalazioni ricevute per categoria di intermediari bancari e finanziari					
	2016		2017		(variazione % rispetto al 2016)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
Banche, Intermediari e altri operatori finanziari	89.669	100,0	85.523	100,0	-4,6
Banche e Poste	78.418	87,5	72.171	84,4	-8,0
Intermediari e altri operatori finanziari	11.250	12,5	13.347	15,6	18,6
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	5.643	6,3	6.575	7,7	16,5
Imprese di assicurazione	2.185	2,4	2.721	3,2	24,5
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	328	0,4	1.444	1,7	340,2
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	1.348	1,5	1.054	1,2	-21,8
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB*	794	0,9	781	0,9	-1,6
SGR, SICAV e SICAF	265	0,3	329	0,4	24,2
SIM	252	0,3	62	0,1	-75,4
Intermediari e altri operatori finanziari non ricompresi nelle precedenti categorie **	435	0,5	381	0,4	-12,4

* Il riferimento è agli artt. 106 e 107 del d.lgs. 385/1993 nel testo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 141/2010 che ha fra l'altro eliminato gli elenchi, generale e speciale, previsti dai citati articoli e istituito il nuovo albo di cui all'art. 106 del TUB.

** La categoria comprende gli altri soggetti di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, non inclusi nelle categorie precedenti.

Si riduce il peso dei professionisti sul totale della macrocategoria degli operatori non finanziari (passato dal 77,2% del 2016 al 59,9% del 2017) per la diminuzione del numero di segnalazioni inoltrate, nell'ordine, da "studi associati, società interprofessionali e società tra avvocati (-93,4%), dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro (-72,8%), avvocati (-76,2%). In controtendenza, si registra l'aumento del contributo delle società di revisione e dei revisori legali (+26%) nonché dei notai e del Consiglio nazionale del notariato (CNN), categoria quest'ultima le cui segnalazioni sono passate da 3.582 a 4.222, con un incremento di quasi il 18%. Anche nel 2017 ha trovato conferma l'importanza del ruolo svolto dal CNN, dal quale sono transitate quasi il 98% delle segnalazioni della categoria.

Analogo fenomeno non è stato ancora riscontrato con riferimento al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), attraverso cui sono state inoltrate 147 segnalazioni rispetto alle 361 complessive della categoria. Per il 59%, dunque, i singoli commercialisti ed esperti contabili hanno provveduto autonomamente all'adempimento degli obblighi segnalatici, circostanza verosimilmente ascrivibile al breve lasso di tempo trascorso dalla definizione del protocollo d'intesa tra la UIF e il CNDCEC (sottoscritto nel dicembre 2016 ma divenuto operativo nel maggio del 2017, con l'inoltro della prima segnalazione da parte del Consiglio Nazionale) per il quale è ipotizzabile una graduale entrata a regime.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Nell'ambito degli operatori non finanziari è risultato in aumento il flusso proveniente dai soggetti che svolgono attività di fabbricazione e commercio di oro e preziosi (251 contro le 55 del 2016) e da quelli attivi nella custodia e nel trasporto di denaro contante e di titoli o valori: questi ultimi, ricompresi nella voce residuale "operatori non finanziari diversi dai precedenti", hanno inviato 406 segnalazioni. I prestatori di servizi di gioco continuano a far registrare un significativo tasso di crescita (+27% circa rispetto al 2016) seppure di entità meno rilevante rispetto al passato (tra il 2015 e il 2016 l'incremento era stato di quasi il 40%).

TAVOLA 3.4

Segnalazioni ricevute per categoria di professionisti e operatori non finanziari					
	2016		2017		(variazione % rispetto al 2016)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
Soggetti obbligati non finanziari	11.386	100	8.227	100	-27,7
Professionisti	8.801	77,3	4.969	60,4	-43,5
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	3.582	31,5	4.222	51,3	17,9
Studi associati, società interprofessionali e società tra avvocati	3.388	29,8	222	2,7	-93,4
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	1.326	11,6	361	4,4	-72,8
Avvocati	424	3,7	101	1,2	-76,2
Società di revisione, revisori legali	22	0,2	26	0,3	18,2
Altri soggetti esercenti attività professionale ¹	59	0,5	37	0,5	-37,3
Operatori non finanziari	535	4,7	658	8,0	23,0
Soggetti che svolgono attività di commercio di oro e fabbricazione e commercio di oggetti preziosi	55	0,5	251	3,1	356,4
Operatori di commercio di cose antiche e case d'asta	0	0,0	1	0,0	NA
Operatori non finanziari diversi dai precedenti ²	480	4,2	406	4,9	-15,4
Prestatori di servizi di gioco	2.050	18,0	2.600	31,6	26,8

¹ La categoria comprende i soggetti di cui all'art. 3, comma 4, lettera b).

² La categoria comprende gli altri soggetti di cui all'art 3, comma 5 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017 non inclusi nelle categorie precedenti.

